



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. ACCETTAZIONE

Il Fornitore e l'Acquirente si impegnano a rispettare integralmente i termini stabiliti nel presente documento. ("Termini" o "Condizioni"). Ai fini del presente documento, "Acquirente" si riferisce all'entità Veolia indicata nell'Ordine; "Ordine" si riferisce a un ordine di acquisto emesso dall'Acquirente, per l'acquisto di beni ("Beni") e/o servizi ("Servizi") secondo questi Termini; "Fornitore" indica la persona fisica o l'entità giuridica a cui è indirizzato l'Ordine; "Società collegata" indica qualsiasi entità giuridica che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da, o è sotto il controllo congiunto di una delle Parti di questo Accordo. L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore, l'inizio del lavoro o la fornitura di Beni e/o Servizi, qualunque avvenga per primo, costituirà accettazione dell'Ordine e dei presenti Termini (collettivamente, l'"Accordo"). Qualsiasi modifica o aggiunta al presente Accordo da parte del Fornitore, inclusa ogni deviazione e qualsiasi termine e condizione inclusi nella proposta, nel preventivo, nell'accettazione, nella fattura o in qualsiasi altro documento del Fornitore che fa riferimento a questo Accordo, sono espressamente rifiutati e non saranno validi a meno che non siano accettati per iscritto dall'Acquirente.

2. MODIFICHE – VARIAZIONI NELL'ORDINE

2.1 Generale. Nessuna modifica, aggiunta o deroga ai termini del presente Accordo o alle specifiche dell'Acquirente sarà vincolante a meno che non sia approvata per iscritto da un rappresentante autorizzato dell'Acquirente. L'Acquirente ha il diritto di apportare modifiche al presente Accordo in qualsiasi momento, comprese, ma non limitate a, una o più delle seguenti: (a) specifiche, disegni e dati, (b) metodi di spedizione o imballaggio, (c) luogo e orario di consegna, (d) quantità, (e) servizi e (f) sospensione o estensione del tempo di esecuzione ("Modifica"). Dopo aver ricevuto una notifica di Modifica, il Fornitore si conformerà prontamente alle istruzioni dell'Acquirente. Se una Modifica causa un aumento o una diminuzione del costo o del tempo richiesto al Fornitore per eseguire il presente Accordo, si effettuerà un adeguamento equo del Prezzo, del programma di consegna, o di entrambi, a condizione che il Fornitore segua rigorosamente la procedura di Modifica stabilita in questa sezione e che l'Acquirente riceva tutta la documentazione di supporto richiesta per valutare e determinare l'impatto sui costi o sulla pianificazione della Modifica. Se l'Acquirente e il Fornitore non riescono a concordare un adeguamento equo al Prezzo o alla pianificazione entro dieci (10) giorni dalla richiesta di Modifica da parte dell'Acquirente, l'Acquirente può emettere una direttiva scritta che richiede al Fornitore di eseguire ulteriori Servizi o fornire ulteriori Beni, eliminare parte dei Beni o dei Servizi, o modificare i Beni o i Servizi come richiesto dall'Acquirente ("Modifica Diretta"). Tale Modifica Diretta può includere modifiche al design, alle specifiche, alla pianificazione, o ai metodi di esecuzione. Se l'Acquirente emette una Modifica Diretta, il Fornitore fornirà all'Acquirente tutti i documenti e i registri richiesti, in una forma soddisfacente, compreso un rendiconto dettagliato con i dati di supporto appropriati per tutti i costi o i risparmi attribuibili alla Modifica Diretta. Qualsiasi adeguamento del Prezzo includerà solo i costi ragionevoli, documentati e diretti, necessari come risultato diretto della Modifica o della Modifica Diretta. Qualsiasi richiesta di adeguamento da parte del Fornitore sarà considerata rinunciata a meno che non sia presentata per iscritto entro dieci (10) giorni di calendario dalla ricezione della notifica di Modifica o Modifica Diretta. Un adeguamento equo al Prezzo o alla pianificazione non sarà vincolante a meno che non sia attestato da un Ordine di Modifica emesso e firmato dall'Acquirente.

2.2 Sospensione. L'Acquirente può, in qualsiasi momento, con notifica scritta al Fornitore, sospendere o prolungare il tempo per l'esecuzione del lavoro per il tempo ritenuto appropriato. Dopo aver ricevuto una notifica di sospensione, il Fornitore deve prontamente sospendere il lavoro nella misura specificata e conformarsi alle istruzioni dell'Acquirente. Se la durata cumulativa delle sospensioni è inferiore a novanta (90) giorni di calendario, il Fornitore non ha diritto a modifiche del Prezzo o degli altri termini dell'Accordo, la data di consegna potrà essere estesa per un tempo non superiore alla durata della sospensione. Se la durata della sospensione supera i novanta (90) giorni di calendario, il Fornitore può richiedere il rimborso dei costi aggiuntivi ragionevolmente e necessariamente sostenuti dal novantesimo (91°) giorno di calendario in poi, a condizione che tali costi siano effettivamente sostenuti, attenuati dove possibile, e notificati all'Acquirente con tutti i dettagli di supporto, entro dieci (10) giorni di calendario dopo la notifica di ripresa del lavoro. L'Acquirente può revocare la sospensione in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante notifica scritta che specifichi la data e l'ambito della revoca stessa. Il Fornitore dovrà riprendere le prestazioni alla data specificata entro dieci (10) giorni di calendario dalla notifica di revoca della sospensione.

3. PREZZO – PAGAMENTI

3.1 Prezzo. Se non diversamente specificato, tutti i prezzi dei Beni e Servizi ai sensi del presente Accordo sono fissi e non soggetti a variazione. Il prezzo comprende tutti i costi e le spese, inclusi, a titolo esemplificativo, dazi, sdoganamento, imposte, tasse di qualsiasi natura legate alla produzione, vendita, fornitura e trasporto dei Beni. Il Fornitore indennizzerà l'Acquirente da qualsiasi responsabilità relativa a imposte federali, statali, locali o estere, dazi, spese di trasporto, licenze, imballaggio, assicurazione e altre spese. Non saranno accettati ulteriori costi aggiuntivi al prezzo stabilito.

3.2 Ritenute fiscali. Se l'Acquirente è obbligato per legge a trattenere tasse dai pagamenti dovuti al Fornitore, l'Acquirente fornirà al Fornitore una ricevuta fiscale valida. Se il Fornitore è esente o ha diritto a una riduzione della ritenuta fiscale, deve fornire la documentazione necessaria almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del pagamento.

3.3 Termini di Pagamento. Salvo diverso accordo, l'Acquirente pagherà, tramite bonifico bancario, il Prezzo specificato nell'Ordine, entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione di ogni fattura non contestata emessa dal Fornitore, purché: (a) l'intera consegna dei Beni e l'esecuzione dei Servizi siano conformi ai termini dell'Accordo; (b) tutte le Garanzie Finanziarie siano state debitamente fornite all'Acquirente; e (c) l'Acquirente abbia ricevuto la fattura corretta.

3.4 Conferma della congruità del Prezzo. Il Fornitore garantisce che il prezzo offerto non è meno favorevole di quello offerto ad altri clienti per beni o servizi simili in quantità comparabili. Se il Fornitore applica riduzioni di prezzo durante la validità dell'Accordo, estenderà tali riduzioni anche all'Acquirente. Se l'Acquirente può acquistare beni e/o servizi simili a un prezzo inferiore da un altro Fornitore, il Fornitore avrà dieci (10) giorni per adeguare il prezzo. In caso contrario, l'Acquirente potrà acquistare da altro Fornitore o terminare l'Accordo senza penalità.

3.5 Parti di Ricambio. Il Fornitore si impegna a fornire Parti di Ricambio per un periodo di dieci (10) anni dalla data di consegna. I prezzi delle Parti di Ricambio raccomandate per i primi due anni saranno mantenuti invariati. Successivamente, i prezzi saranno negoziati sulla base del costo effettivo di produzione più eventuali costi di imballaggio speciale. Non si applicheranno requisiti minimi di ordine, salvo accordo. Dopo dieci anni, il Fornitore manterrà in buone condizioni gli strumenti necessari per la produzione delle Parti di Ricambio e offrirà all'Acquirente il diritto di prelazione per acquistarli.

3.6 Compensazione. L'Acquirente ha il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto al Fornitore con qualsiasi importo dovuto dall'Acquirente.

3.7 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (SOLO APPALTI PUBBLICI). Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'ordine.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine costituisce causa di risoluzione del Accordo, come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della stessa legge, modificato dalla L. 217/2010. In particolare, il Fornitore, entro 7 giorni

dall'accettazione dell'Ordine, deve comunicare i dati del conto corrente dedicato all'Acquirente unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operarvi.

Nel caso in cui il pagamento fosse previsto mediante l'emissione di ricevute bancarie, sulle stesse dovrà essere riportato il CIG ed il CUP dell'appalto.

3.8 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (NON APPALTI PUBBLICI). Il Fornitore, entro 7 giorni dall'accettazione dell'Ordine, deve comunicare i dati del conto corrente all'Acquirente unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operarvi.

4. GARANZIA FINANZIARIA

Ove richiesta una garanzia finanziaria, la stessa deve essere fornita prima del pagamento. La garanzia deve essere emessa da banche o compagnie di assicurazione internazionali di prima categoria, accettabili per l'Acquirente e con un rating di credito di almeno "A-" (Standard & Poor's) o "A3" (Moody's). Deve essere irrevocabile, incondizionata e a prima richiesta. Se la garanzia non viene fornita in tempo, l'Acquirente può trattenere i pagamenti, trattenerne una parte o risolvere l'Ordine. La durata della garanzia è definita nell'Ordine. Se la garanzia non è sufficiente a coprire i danni, l'Acquirente può trattenere ulteriori importi dovuti al Fornitore.

5. FATTURAZIONE

Tutte le fatture e i documenti di spedizione o consegna devono riportare il numero dell'Ordine. Fatture senza numero d'ordine o inaccurate possono essere rifiutate. Il pagamento di una fattura non costituisce accettazione dei Beni o Servizi.

6. SPEDIZIONE

6.1. Imballaggio. L'imballaggio, la conservazione e la marcatura devono essere conformi alle specifiche e ai requisiti specificati nell'Ordine, o se non specificati, devono essere conformi alla migliore pratica commercialmente accettata e coerente con la legge applicabile. Tutti i Beni devono essere imballati con un imballaggio adatto a garantire la protezione e l'integrità dei Beni fino a destinazione. I colli devono riportare il numero d'Ordine dell'Acquirente e i contenitori di prodotti sfusi devono mostrare anche i pesi lordi, tara e netti e/o la quantità. Nessuna spesa di imballaggio sarà addebitata all'Acquirente a meno che tale spesa non sia specificata, dettagliata e accettata dall'Acquirente. Tutti i Beni devono essere adeguatamente imballati e classificati per garantire le tariffe di trasporto più basse compatibili con la completa protezione contro la perdita o il danno durante il trasporto e per soddisfare le esigenze del vettore.

6.2 Documenti di Spedizione. Salvo quanto diversamente precisato nell'Ordine, i documenti di trasporto devono essere intestati a VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA - Via Melchiorre Gioia, 26 - 20124 MILANO, riportando tassativamente il numero d'Ordine, il numero di collo, la quantità, le emissioni di CO2 e il peso. Si richiede che nr. 1 (una) copia del D.D.T. venga indirizzata all'ufficio Acquisti di Veolia Water Technologies Italia SPA.

6.3 Accesso dell'Acquirente. Previo congruo preavviso, al personale dell'Acquirente sarà consentito l'accesso agli stabilimenti del Fornitore per monitorare l'avanzamento della produzione prima della spedizione. Il Fornitore deve fornire rapporti di avanzamento su richiesta.

6.4 Immagazzinamento

Se la spedizione non è possibile, il Fornitore deve conservare i Beni nei suoi magazzini, mantenendoli in buone condizioni, imballati e assicurati contro tutti i rischi di perdita o danno. I costi di conservazione per i primi tre (3) mesi sono a carico del Fornitore. Successivamente, il Fornitore riceverà un compenso da concordare.

In caso di immagazzinamento, il Fornitore potrà fatturare a condizione che: (i) la preparazione dell'intera fornitura sia stata completata, ispezionata con successo da Veolia, (ii) la merce sia stata successivamente imballata e (iii) venga applicata una trattenuta pari al 3% dell'importo totale dell'Ordine che potrà essere fatturata e richiesta solo alla consegna effettiva della fornitura alla destinazione contrattuale.

7. PROPRIETÀ DEI BENI E RISCHIO

7.1 Trasferimento del rischio. Salvo quanto diversamente stabilito nell'Ordine, il rischio sui Beni passa al momento della resa. Se i Servizi devono essere eseguiti sui Beni, il rischio passa al completamento dei Servizi.

Salvo quanto diversamente definito nell'Ordine la resa di intende DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2020).

Se i Beni resi non sono conformi all'Ordine, il rischio rimane in capo al Fornitore a meno che l'Acquirente non decida per iscritto di accettare e trattenere tali Beni.

7.2 Trasferimento del titolo. Il trasferimento della proprietà sui Beni avverrà alla consegna degli stessi, o al pagamento completo, a seconda di quale tra i due eventi si verifichi per primo.

8. RITARDI - DIFETTI

8.1 Generale. I tempi di consegna sono essenziali. La consegna e l'esecuzione devono avvenire alla data specificata nell'Ordine. La firma dell'Acquirente su documenti di consegna non costituisce accettazione implicita.

8.2 Consegna dei Beni. Se i Beni non sono conformi, l'Acquirente può: (a) accettare e trattenere i Beni; (b) rifiutare i Beni e richiedere la loro sostituzione, senza alcun onere a suo carico o il rimborso integrale; (c) risolvere l'Accordo; e/o (d) richiedere danni.

8.3 Servizi non conformi. Se i Servizi non sono conformi, l'Acquirente può: (a) accettare i Servizi; (b) rifiutare i Servizi e richiedere la ripetizione o il rimborso; (c) coinvolgere un terzo per eseguire i Servizi a spese del Fornitore; (d) risolvere l'Accordo; e/o (e) richiedere danni.

8.4 Penali. Il Fornitore indennizzerà l'Acquirente per perdite, danni e reclami derivanti dall'esecuzione non corretta dell'Accordo. Le penali, ove previste nell'Ordine, non escludono il diritto dell'Acquirente a ulteriori rimedi.

Qualsiasi somma dovuta all'Acquirente a titolo di danni per ritardo o mancata prestazione può essere detratta dai pagamenti dovuti al Fornitore o dalla Garanzia Finanziaria, se applicabile.

8.5 Variazione nella programmazione. Se il Fornitore intende anticipare la consegna o l'esecuzione, deve notificarlo all'Acquirente per iscritto. Se l'Acquirente non accetta la consegna o l'esecuzione anticipata, il Fornitore sarà responsabile dei costi di immagazzinamento. L'Acquirente può richiedere il posticipo della consegna o dell'esecuzione.

9. GARANZIA

Il Fornitore garantisce che tutti i Beni e i Servizi forniti saranno conformi all'Ordine, alle specifiche, ai disegni, ai campioni, ai modelli o ad altre descrizioni fornite o adottate dall'Acquirente. I Beni e i Servizi devono essere privi di difetti di materiale, di lavorazione e di design, e devono essere nuovi, di qualità commerciabile, adatti allo scopo previsto ed eseguiti con professionalità e le migliori pratiche del settore. Il Fornitore deve ispezionare, riparare, sostituire, rimuovere o ripetere qualsiasi Bene o Servizio difettoso o non conforme a proprie spese e rischio. La garanzia copre ventiquattro (24) mesi dalla data di messa in esercizio (o dalla data del collaudo tecnico amministrativo nel caso di appalto pubblico) e comunque non oltre quarantotto (48) mesi dalla consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi. La riparazione o sostituzione estende la garanzia di ulteriori ventiquattro (24) mesi. Se il Fornitore non rimedia entro dieci (10) giorni dalla notifica dell'Acquirente, quest'ultimo può risolvere il problema a rischio, costo e spese del Fornitore. Il Fornitore e le sue Società Collegate non possono vendere o fornire beni o servizi simili ai clienti dell'Acquirente senza previa autorizzazione scritta.

10. BENI PROGETTATI SU MISURA

10.1 Approvazione dell'Acquirente. La revisione e l'approvazione dell'Acquirente dei disegni inviati dal Fornitore si limiteranno ad una valutazione di conformità generale con le specifiche. Tale approvazione non costituisce approvazione di alcuna dimensione, quantità o dettaglio dei disegni e non solleva il Fornitore da responsabilità e obbligo di conformarsi a tutte le specifiche contenute nell'Ordine e negli eventuali altri documenti. L'Acquirente conserva il diritto di approvazione finale su tutti i Beni finiti.

10.2 Modifiche all'Ordine. Se l'Acquirente ordina Beni diversi rispetto a quelli da produzione standard del Fornitore, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente le specifiche complete e dettagliate da validare prima di procedere con la fabbricazione. L'Acquirente può ragionevolmente richiedere modifiche e/o rifiutare tali specifiche. Il Fornitore rimarrà pienamente responsabile per la fabbricazione e la conformità con le specifiche finali revisionate dall'Acquirente.

Se una modifica aumenta i costi, il Fornitore deve richiedere un aumento del prezzo entro sette (7) giorni dall'avviso dell'Acquirente. Se l'Acquirente non accetta l'aumento, il Fornitore può risolvere l'Ordine per i Beni modificati. In caso di non risoluzione, il Fornitore deve procedere con la fabbricazione in conformità con l'Ordine modificato e al prezzo concordato. Nessuna delle Parti riceverà indennizzo per perdite derivanti dalla modifica.

10.3 Programma. Il Fornitore deve presentare un Programma scritto di produzione e consegna e fornire aggiornamenti mensili.

11. ISPEZIONE/QUALITÀ

11.1 Ispezione. L'Acquirente avrà il diritto di ispezionare e testare i beni in qualsiasi momento durante la produzione, prima della spedizione e/o entro un tempo ragionevole dopo l'arrivo alla destinazione finale. A meno che non sia indicato diversamente nell'ordine, si intende che la fornitura sia stata testata dal Fornitore nella sua officina e, se richiesto dall'Acquirente, quest'ultimo dovrà presentare i relativi certificati di prova. Il costo delle operazioni di prova è inteso essere incluso nel prezzo dell'ordine. L'effettuazione o la mancata effettuazione di una ispezione o l'avvenuto pagamento dei Beni, non pregiudica in alcun modo il diritto dell'Acquirente di rifiutare o revocare la sua accettazione di beni non conformi, o di avvalersi di qualsiasi altro rimedio a cui l'Acquirente può avere diritto. Il Fornitore dovrà pagare il costo dell'ispezione e del test dei beni rifiutati come non conformi all'ordine e tutte le spese di trasporto e gestione ad esso relative.

11.2 Qualità. L'ordine di acquisto deve essere eseguito nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato del Fornitore (Qualità, Sicurezza, Ambiente), e in riferimento alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, e in ogni caso in conformità ad esse. Quando richiesto dall'Acquirente, il Fornitore dovrà prontamente sottoporre i dati di produzione e di processo in tempo reale ("Dati di Qualità") nella forma e nel modo richiesto dall'Acquirente. Il Fornitore dovrà fornire e mantenere un sistema di controllo, di prova e di processo ("Sistema di Qualità del Fornitore") che copra i Beni e/o i Servizi forniti ai sensi del presente Accordo, che sia accettabile per l'Acquirente e il suo cliente e che sia conforme alla politica di qualità dell'Acquirente, ai requisiti di qualità previsti nell'Accordo e/o ad altri requisiti di qualità che sono altrimenti concordati per iscritto dalle parti ("Requisiti di Qualità"). L'accettazione del Sistema di Qualità del Fornitore da parte dell'Acquirente non altera gli obblighi e/o la responsabilità del Fornitore ai sensi dell'Accordo, compresi gli obblighi del Fornitore nei confronti dei suoi sub-fornitori e subappaltatori. Se il Sistema di Qualità del Fornitore non rispetta i termini dell'Accordo, l'Acquirente può richiedere ulteriori misure di garanzia della qualità a spese del Fornitore necessarie per soddisfare i Requisiti di Qualità. Il Fornitore dovrà conservare registri completi relativi al suo Sistema di Qualità, compresi tutti i dati di test e di ispezione e dovrà rendere tali registri disponibili all'Acquirente per il periodo più lungo tra: (a) tre (3) anni dopo il completamento di un Ordine; (b) tale periodo come indicato nell'Ordine o nelle specifiche applicabili ad un Ordine; o (c) tale periodo come richiesto dalla legge applicabile. Se il Fornitore non è il produttore dei Beni, il Fornitore dovrà certificare la tracciabilità dei Beni al produttore originale di attrezzature sul certificato di conformità. Se il Fornitore non può certificare la tracciabilità dei Beni, il Fornitore non dovrà spedire tali Beni all'Acquirente senza aver ottenuto il consenso scritto dell'Acquirente. Qualsiasi revisione o approvazione di disegni da parte dell'Acquirente sarà per comodità del Fornitore e non solleva il Fornitore dalla sua responsabilità di soddisfare tutti i requisiti di un Ordine.

11.3 Ritiro di Prodotti.

In caso di ritiro di un prodotto per ragioni di non conformità alla normativa o per ragioni di sicurezza, il Fornitore deve sviluppare un piano d'azione correttivo per richiamare, riparare o sostituire i Beni difettosi, cooperando con l'Acquirente. Il Fornitore indennizza l'Acquirente per tutti i costi legati al richiamo.

12. PROPRIETÀ DELL'ACQUIRENTE

L'affidamento al Fornitore di materiali "in conto lavorazione" non trasferisce alcun titolo, diritto o interesse.

Il Fornitore deve mantenere detti materiali liberi da oneri e assicurati, utilizzarli solo per eseguire le lavorazioni definite nello scopo di fornitura mantenendoli integri e se del caso restituirli nelle stesse condizioni originarie, ad eccezione della normale usura.

I materiali in conto lavorazione vengono affidati al fornitore senza alcuna garanzia implicita o esplicita e saranno utilizzati dal Fornitore sotto la sua responsabilità.

13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

13.1 Generale.

L'Acquirente concede una licenza non esclusiva, non trasferibile a terzi, gratuita e revocabile al Fornitore per utilizzare informazioni, disegni, specifiche e altri dati utili allo scopo di fornitura. L'Acquirente è il solo titolare dei diritti su idee, invenzioni, opere d'autore, strategie e piani eventualmente derivanti dall'esecuzione del Fornitore. Il Fornitore trasferisce e cede all'Acquirente tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e si impegna a stipulare ed a redigere qualsiasi documento che possa essere richiesto per trasferire o cedere la proprietà.

13.2 Informazioni di proprietà dell'Acquirente. I dati, i disegni, le specifiche o altre informazioni tecniche o commerciali fornite direttamente o indirettamente, per iscritto o altrimenti, al Fornitore dall'Acquirente ai sensi di questo Ordine non devono essere interpretati come concessione di alcun diritto, espresso o implicito, sotto qualsiasi brevetto o altro diritto di proprietà intellettuale dell'Acquirente.

13.3 Software incorporato.

Il Fornitore concede all'Acquirente una licenza per utilizzare il Software Incorporato necessario per il funzionamento dei Beni. Se il Software è di proprietà di terzi, il Fornitore deve ottenere la licenza prima della consegna.

13.4 Violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Nella misura in cui i Beni non sono prodotti secondo un design dettagliato originato dall'Acquirente, il Fornitore indennizza l'Acquirente per perdite derivanti da reclami di violazione di brevetti relativi ai Beni. Il Fornitore deve difendere l'Acquirente e procurare una licenza per continuare a utilizzare i Beni, sostituirli o modificarli per renderli non violanti.

14. RISERVATEZZA

Tutte le informazioni e i dati scambiati tra le parti (le "Informazioni Confidenziali") devono essere considerati e trattati come strettamente riservati. La parte che riceve le Informazioni Confidenziali (la "Parte Ricevente") deve:

- (i) mantenere tali informazioni strettamente riservate,
- (ii) utilizzare tali informazioni esclusivamente per l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali,
- (iii) non divulgare o trasferire, direttamente o indirettamente, alcuna Informazione Confidenziale a terzi senza previo consenso scritto della parte che divulga le Informazioni Confidenziali (la "Parte Divulgante"),
- (iv) limitare l'accesso alle Informazioni Confidenziali ai propri dipendenti, agenti o altri rappresentanti ("Personale") o Affiliati che necessitano di tali informazioni per l'esecuzione del Accordo, assicurandosi che tali individui siano informati e abbiano accettato di rispettare gli obblighi di riservatezza.

La Parte Ricevente sarà responsabile di qualsiasi violazione delle restrizioni da parte del suo Personale o Affiliati. La Parte Ricevente deve notificare immediatamente per iscritto alla Parte Divulgante qualsiasi uso improprio, divulgazione o appropriazione indebita, noti o sospetti, delle Informazioni Confidenziali appena ne viene a conoscenza. La Parte Ricevente deve cooperare con la Parte Divulgante per recuperare le Informazioni Confidenziali. Nonostante qualsiasi altra disposizione del Accordo, la Parte Ricevente può divulgare Informazioni Confidenziali se:

- (i) legalmente obbligata, previa tempestiva notifica alla Parte Divulgante, salvo proibizione per legge, per tentare di prevenire o limitare la divulgazione,
- (ii) necessario per adempiere agli obblighi contrattuali, inclusa la divulgazione agli utenti finali dei Beni per la gestione e manutenzione.

Alla cessazione dell'Accordo, la Parte Ricevente deve restituire o distruggere tutti gli scritti o materiali contenenti Informazioni Confidenziali. Il Fornitore non deve pubblicare o diffondere alcuna informazione relativa all'Accordo sui social network, web, riviste o altri mezzi, né utilizzare il nome e/o i loghi relativi a Veolia, clienti o partner di Veolia senza previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore non ha diritto di utilizzare, divulgare, pubblicare o riprodurre tali Informazioni Confidenziali durante e per un periodo di dieci (10) anni dopo la scadenza del Accordo.

15. ASSICURAZIONI

15.1. Copertura assicurativa.

Su richiesta, il Fornitore dovrà dare evidenza di avere una copertura assicurativa attiva, per lo svolgimento della propria attività. L'assicurazione deve essere stipulata con primarie compagnie, ammesse ad operare in Italia, aventi un minimo A.M. Best rating di A- VII o S&P A o equivalente e deve includere:

(a) responsabilità civile generale (R.C.T./O.) per un importo minimo di EUR €5,000,000.00 per evento, con copertura per lesioni corporali/danni alla proprietà, lesioni personali e responsabilità per prodotti/operazioni completate, inclusa la responsabilità contrattuale;

(b) assicurazione relativa ai Beni fino alla fine della garanzia;

(c) qualsiasi altra assicurazione richiesta, in forma e importo adeguato secondo l'Acquirente.

Il Fornitore deve indennizzare e tenere indenne l'Acquirente da tutte le rivendicazioni, perdite, danni o spese causate dai Beni forniti, dai Servizi eseguiti o dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali che superano i limiti di copertura assicurativa forniti dal Fornitore.

15.2. Certificati.

Il Fornitore deve presentare all'Acquirente certificati di assicurazione o altri documenti che dimostrino la validità delle polizze assicurative richieste.

15.3. Franchigie.

Il Fornitore è responsabile dell'applicazione e del pagamento di qualsiasi franchigia o trattenuta su qualunque polizza assicurativa.

16. FORZA MAGGIORE

Ai fini del presente Accordo, un "Evento di Forza Maggiore" significa qualsiasi evento o circostanza che (i) era imprevedibile o non esisteva già alla data di emissione dell'Ordine, (ii) è al di fuori del ragionevole controllo della parte interessata, che si verifica senza colpa di tale parte e (iii) non avrebbe potuto essere evitato, prevenuto, provveduto o superato esercitando ragionevole cura e/o diligenza o effettuando alternative commercialmente ragionevoli. Esempi di Eventi di Forza Maggiore includono, ma non sono limitati a: a) catastrofi naturali come uragani, tornado, tifoni, terremoti, inondazioni o incendi; b) atti di terrorismo, guerra, ostilità, invasioni, insurrezioni, sommosse, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, epidemie o pandemie; c) restrizioni da parte di qualsiasi autorità pubblica o agenzia governativa; d) scioperi o altre perturbazioni del lavoro che sono il risultato o parte di uno sciopero generale del lavoro o disturbo; o e) embarghi, atti di qualsiasi persona o entità impegnata in attività sovversiva. Nessuna delle parti sarà responsabile per qualsiasi ritardo nell'adempimento, o mancato adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente se tale ritardo o mancato adempimento deriva unicamente e direttamente da un Evento di Forza Maggiore, a condizione che la parte interessata ne abbia dato notifica scritta all'altra parte entro 10 giorni dall'inizio dell'Evento di Forza Maggiore, specificando i) gli obblighi, l'adempimento dei quali è o sarà ritardato o impedito, e ii) qualsiasi registrazione contemporanea e altri particolari di supporto che attestano l'occorrenza e gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore sulla parte interessata. Le parti si incontreranno non appena ragionevolmente possibile dopo la ricezione di tale avviso per discutere in buona fede delle misure da adottare per mitigare gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore. Se il periodo di sospensione dura più di trenta (30) giorni, allora la parte non interessata può in qualsiasi momento risolvere questo Ordine immediatamente senza penalità, responsabilità o ulteriori obblighi.

17. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il Fornitore non deve in nessun caso cedere, delegare, subappaltare o trasferire (incluso il cambiamento di proprietà o controllo, per effetto di legge o altro) l'Ordine o qualsiasi dei suoi diritti o obbligazioni in base ad esso, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Nel caso in cui l'Acquirente presti il proprio consenso scritto, il Fornitore dovrà garantire che tale cessionario o subappaltatore sia vincolato dai Termini di questo Ordine e il Fornitore rimarrà pienamente responsabile dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Fermo restando quanto sopra, l'Ordine sarà vincolante e avrà effetto a favore delle parti, dei loro rispettivi successori e assegnatari consentiti.

18. N.A.

19. NON-SOLLECITAZIONE/NON-COLLUSIONE

19.1 Non-sollecitazione. Durante la fornitura dei Servizi, la lavorazione o la spedizione dei Beni oggetto del presente Ordine, e per un periodo di dodici (12) mesi dopo il completamento di tali Servizi, lavoro sui Beni o spedizione dei Beni, né il Fornitore né i suoi Affiliati possono, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, indurre o sollecitare un dipendente dell'Acquirente a cessare l'impiego con l'Acquirente. Nulla nella presente disposizione impedisce al Fornitore di (a) pubblicizzare pubblicamente per reclutare dipendenti; o (b) intervistare o offrire impiego a un dipendente dell'Acquirente che ha risposto a un annuncio pubblico del Fornitore, e reclutare tale dipendente dopo la cessazione di qualsiasi patto con l'Acquirente.

19.2 Non-collusione. Il Fornitore garantisce di non aver partecipato, direttamente o indirettamente, ad alcun accordo o collusione restrittiva della concorrenza, inclusi promesse di future opportunità di business.

20. DIRITTI DI REGISTRAZIONE E AUDIT

20.1 Registrazione. Il Fornitore deve mantenere, secondo i principi contabili generalmente accettati, gli standard di qualità e le pratiche del settore, libri e registri accurati e completi, risultati, metriche e altra documentazione (sia fisica che elettronica) che comprenda i Servizi forniti, necessari per dimostrare la piena conformità del Fornitore al presente Accordo (i "Materiali di Audit"). I Materiali di Audit includono informazioni relative sia alle pratiche contabili/fatturazione del Fornitore che alle sue prestazioni contrattuali, comprese le politiche dell'Acquirente e le leggi applicabili. Il Fornitore deve conservare i Materiali di Audit fino al termine del Accordo e per un periodo di tre (3) anni dopo la sua cessazione, o fino alla risoluzione di eventuali controversie in cui i Materiali di Audit sono pertinenti, o per il tempo aggiuntivo richiesto da qualsiasi autorità governativa, giudiziaria o regolamentare (il "Periodo di Conservazione").

20.2 Audit. Su richiesta scritta dell'Acquirente durante il Periodo di Conservazione, il Fornitore consentirà all'Acquirente (direttamente e / o tramite terzi) di controllare e ispezionare le strutture e i Materiali di Audit del Fornitore, nonché di effettuare copie di qualsiasi documento relativo all'adempimento degli obblighi contrattuali del Fornitore o ai requisiti legali applicabili. Se un audit finanziario o un'ispezione rileva un sovrapprezzo, il Fornitore rimborserà l'Acquirente tramite credito sulla prossima fattura o, in assenza di pagamenti futuri, il Fornitore dovrà prontamente rimborsare l'Acquirente. Le parti sosterranno i propri costi associati agli audit; tuttavia, se un audit rivela un sovrapprezzo o un'eccessiva segnalazione del tre per cento (3%) o più, il Fornitore dovrà rimborsare all'Acquirente il costo dell'audit. L'accesso, le ispezioni e gli audit saranno condotti in modo da non interferire indebitamente con le operazioni del Fornitore.

21. CYBERSECURITY PER BENI CON CODICE BINARIO ESEGUIBILE

Il Fornitore garantirà che tutti i beni contenenti codice binario eseguibile siano conformi all'Appendice sulla Sicurezza dei Prodotti Cybernetici disponibile all'indirizzo <https://www.watertechnologies.com/Supplier-documents>.

21.1 Dispositivi di disabilitazione. Inoltre, il Fornitore dovrà garantire che i beni e i servizi siano privi di dispositivi di disabilitazione. Ai fini del presente Accordo, "Risultati" si riferisce a beni tangibili e intangibili, servizi, materiali, prodotti di lavoro, output o risultati da fornire, sviluppare, produrre o consegnare dal Fornitore all'Acquirente; e "Dispositivo di disabilitazione" si riferisce a qualsiasi software, hardware, dispositivo, tecnologia o altro mezzo il cui scopo o effetto è comprometterne l'uso o l'integrità. Oltre ai diritti e ai rimedi dell'Acquirente previsti dalla legge o dal presente Accordo, il Fornitore dovrà fornire

all'Acquirente, gratuitamente, tutte le nuove versioni, aggiornamenti, release, release di manutenzione, e correzioni di errori applicabili ai Risultati ("Codice Riveduto") per prevenire o correggere eventuali violazioni delle garanzie fornite dal presente Accordo. Il Codice Riveduto è considerato un Risultato.

21.2 Materiali e Licenze Sottostanti. "Materiali" comprende sistemi, software, codici, strumenti e utensili, meccanismi; maschere; composizioni di materia, processi, idee, invenzioni, know-how, segreti commerciali, sviluppi, scoperte e miglioramenti, dati, materiale testuale, moduli, elenchi, fotografie, illustrazioni, audio e/o video, compilazioni di dati, contenuti, disegni, specifiche, schemi, flussi di lavoro e di processo, piani, modelli, prototipi, metodologie, interfacce, "look and feel," confezioni, ricerche, analisi, rapporti, procedure, tecniche, e identificatori come dominio, nomi commerciali e/o di prodotto, marchi, loghi, URL, nomi utente e account, presenze sui social media e simili. "Materiali Open Source" o "OSM" si riferisce a qualsiasi Materiale distribuito come "software open source" o "freeware" o reso generalmente disponibile in codice sorgente. "Materiali di Terze Parti" o "3PM" si riferisce a Materiali di proprietà totale o parziale di terze parti. "Licenza Sottostante" indica i termini legali applicabili all'uso, divulgazione, modifica, incorporazione, distribuzione, o altro esercizio di Diritti di Proprietà Intellettuale in OSM o 3PM.

21.3 OSM e 3PM: Divulgazione, Approvazione, e Conformità. Previa approvazione scritta dell'Acquirente, il Fornitore può fornire all'Acquirente qualsiasi Risultato che utilizza o incorpora OSM o 3PM (o dipende in qualsiasi modo da OSM o 3PM) purché: (a) il Fornitore cooperi con le valutazioni di sicurezza e di diritti di proprietà dell'Acquirente riguardanti OSM e 3PM; (b) il Fornitore detenga validamente e rispetti tutte le Licenze Sottostanti necessarie per utilizzare o incorporare l'OSM o 3PM come specificato nell'Ordine; e (c) il Fornitore si impegni, su richiesta dell'Acquirente, a permettere all'Acquirente (o a un ispettore terzo approvato pagato dal Fornitore) di esaminare qualsiasi Risultato per OSM o 3PM, e fornisca all'Acquirente qualsiasi assistenza necessaria correlata. Se qualsiasi 3PM incorporato in un Risultato non è commercialmente disponibile come offerta di prodotto separato, il Fornitore si impegna a ottenere per l'Acquirente una Licenza Sottostante che conferisca un diritto non esclusivo, libero da royalty, perpetuo, irrevocabile, mondiale, completamente pagato, sub-licenziabile che permetta all'Acquirente e ai suoi designati autorizzati di utilizzare il 3PM come incorporato, senza alcun costo aggiuntivo per l'Acquirente. Il Fornitore sarà responsabile a sue sole spese per la risoluzione di qualsiasi problema tecnico o legale riscontrato dall'Acquirente in connessione con l'uso o l'incorporazione di OSM o 3PM (tra cui la rimozione di qualsiasi OSM o 3PM incorporato senza approvazione dell'Acquirente; ripetere Servizi o Risultati; rimborsare l'Acquirente per perdite, costi e altri danni diretti correlati all'OSM o 3PM; e/o intraprendere l'adempimento di obbligazioni che potrebbero essere imposte all'Acquirente da qualsiasi Licenza Sottostante OSM o 3PM applicabile, o risolvere conflitti tra esse).

21.4 Conformità al Cyber Resilience Act

Per tutti i Beni che incorporano elementi digitali ai sensi del Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativo ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali ("CRA"), il Fornitore garantisce e si impegna a quanto segue:

- (a) Sicurezza by design. Tutti i Beni sono progettati, sviluppati e prodotti in conformità ai requisiti essenziali di cybersicurezza di cui all'Allegato I del CRA e sono immessi sul mercato senza vulnerabilità sfruttabili note, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del CRA;
- (b) Aggiornamenti di sicurezza. Il Fornitore renderà disponibili, a titolo gratuito, gli aggiornamenti di sicurezza per un periodo minimo di cinque (5) anni dalla data di consegna dei Beni, ovvero per la vita utile attesa del prodotto se inferiore, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, del CRA. Gli aggiornamenti di sicurezza saranno resi disponibili in modo da consentire all'Acquirente di distribuirli/implementarli in maniera efficace e tempestiva. Il Fornitore darà preavviso all'Acquirente di qualsiasi decisione di interrompere il supporto di sicurezza prima della scadenza del periodo sopra indicato;
- (c) Divulgazione e notifica delle vulnerabilità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21bis.3 del presente Contratto, il Fornitore, non appena venga a conoscenza di una vulnerabilità attivamente sfruttata che incida su qualsiasi Bene fornito ai sensi del presente Contratto, ne darà comunicazione al competente team nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica ("CSIRT") e all'ENISA senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro ventiquattro (24) ore da tale conoscenza, ai sensi dell'articolo 14 del CRA. Il Fornitore informerà contestualmente l'Acquirente della suddetta vulnerabilità, fornendo i dettagli della vulnerabilità, il suo potenziale impatto sui sistemi dell'Acquirente e le misure correttive implementate o pianificate;
- (d) Documentazione tecnica e conformità. Il Fornitore manterrà aggiornata la documentazione tecnica e una Dichiarazione UE di conformità valida per tutti i Beni soggetti al CRA, ai sensi degli articoli da 28 a 32 del CRA, e renderà tale documentazione disponibile all'Acquirente su richiesta;
- (e) Divulgazione coordinata delle vulnerabilità. Il Fornitore implementerà e manterrà una policy documentata di divulgazione coordinata delle vulnerabilità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del CRA e metterà a disposizione dell'Acquirente, su richiesta, le informazioni relative a tale policy.

21bis. CYBERSICUREZZA — CONFORMITÀ NIS2 E SICUREZZA DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

21bis.1 Riconoscimento del contesto normativo

Il Fornitore prende atto che l'Acquirente può qualificarsi quale soggetto essenziale o soggetto importante ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione ("Direttiva NIS2"), in particolare quale operatore di infrastrutture critiche nel settore idrico. Il Fornitore prende atto inoltre che l'Acquirente è tenuto, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera (d), della Direttiva NIS2, ad adottare misure a garanzia della sicurezza nella catena di approvvigionamento, tra cui richiedere l'adozione di requisiti di cybersicurezza appropriati ai propri fornitori di prodotti e servizi.

21bis.2 Obblighi di cybersicurezza del Fornitore

Il Fornitore implementerà e manterrà misure tecniche e organizzative di cybersicurezza appropriate e proporzionate, commisurate ai rischi posti dai Beni e/o dai Servizi forniti ai sensi del presente Contratto, includendo almeno: (a) policy e procedure per l'analisi dei rischi e la sicurezza dei sistemi informativi; (b) misure atte a garantire la capacità di gestire gli incidenti, incluse misure di continuità operativa e di ripristino a seguito di disastri (disaster recovery) appropriate alla natura dei Beni e/o dei Servizi; (c) misure di sicurezza della catena di approvvigionamento, inclusi requisiti di sicurezza applicabili ai sub-fornitori e sub-responsabili del trattamento del Fornitore; (d) misure relative alla sicurezza dei sistemi di rete e informativi lungo l'intero ciclo di vita, incluse policy sull'uso della crittografia e della cifratura ove appropriato; (e) policy sul controllo degli accessi e sulla gestione degli asset, inclusa la gestione delle vulnerabilità di hardware e software. Su ragionevole richiesta dell'Acquirente, il Fornitore fornirà evidenza documentale delle misure di cybersicurezza implementate, anche mediante compilazione di un questionario di autovalutazione o partecipazione a un audit svolto dall'Acquirente o per suo conto.

21bis.3 Notifica degli incidenti di cybersicurezza

Il Fornitore notificherà all'Acquirente qualsiasi incidente significativo di cybersicurezza che interessi le proprie reti, i propri sistemi informativi, prodotti o servizi e che possa incidere sulla sicurezza o sulla continuità dei Beni e/o dei Servizi forniti all'Acquirente ai sensi del presente Contratto. Tale notifica sarà effettuata senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro ventiquattro (24) ore dal momento in cui il Fornitore ne venga a conoscenza. La notifica includerà:

- (a) una descrizione della natura e dell'ambito dell'incidente, inclusi i sistemi, servizi e dati potenzialmente interessati;
- (b) una valutazione iniziale dell'impatto sull'Acquirente e sui Beni e/o Servizi;
- (c) le misure correttive e di mitigazione adottate o pianificate.

Il Fornitore fornirà all'Acquirente aggiornamenti tempestivi man mano che ulteriori informazioni si rendano disponibili e coopererà pienamente con l'Acquirente nella gestione e nella remediazione dell'incidente. Il Fornitore assisterà inoltre l'Acquirente nell'adempimento di eventuali obblighi di notifica previsti dalla normativa applicabile, inclusa la Direttiva NIS2.

21bis.4 Valutazioni di cybersicurezza

Su ragionevole richiesta scritta dell'Acquirente, il Fornitore parteciperà a valutazioni di cybersicurezza o fornirà un report di audit di sicurezza di terza parte (quale una certificazione ISO 27001, un report SOC 2 Type II o equivalente) che dimostri l'adeguatezza delle proprie misure di cybersicurezza. Tali valutazioni saranno condotte in modo da minimizzare l'interruzione delle normali operazioni aziendali del Fornitore.

21bis.5 Catena di sub-fornitura

Il Fornitore imporrà ai propri sub-fornitori e subappaltatori coinvolti nella fornitura dei Beni e/o dei Servizi all'Acquirente requisiti di cybersicurezza equivalenti a quelli previsti nel presente Articolo e rimarrà pienamente responsabile della loro conformità a tali requisiti.

21bis.6 Integrazione dell'Appendice di cybersicurezza dei prodotti

L'Appendice di cybersicurezza dei prodotti richiamata all'articolo 21 del presente Contratto è qui incorporata per riferimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Fornitore conferma di aver letto e di accettare di conformarsi alla versione dell'Appendice di cybersicurezza dei prodotti in vigore alla data dell'Ordine. Qualsiasi modifica dell'Appendice di cybersicurezza dei prodotti richiederà il previo consenso scritto dell'Acquirente per essere opponibile all'Acquirente. In caso di conflitto tra l'Appendice di cybersicurezza dei prodotti e il presente articolo 21bis, prevarrà il presente articolo 21bis.

22. SVILUPPO SOSTENIBILE

L'Acquirente applica una politica di sviluppo sostenibile che mira a promuovere i diritti umani, a facilitare il benessere sociale e a preservare l'ambiente. In questo contesto, il Fornitore si impegna a rispettare rigorosamente le normative applicabili e gli standard fissati dall'Acquirente, per quanto riguarda lo Sviluppo Sostenibile, alla diversità e alla prevenzione degli incidenti, alla salute e sicurezza. Il rispetto di questa clausola di Sviluppo Sostenibile costituisce uno degli obblighi essenziali di qualsiasi ordine emesso.

22.1 Rispetto dell'etica e delle normative sul lavoro. Il Fornitore si impegna a rispettare: (i) la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, così come le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro; (ii) tutte le normative sul lavoro applicabili, comprese le normative che regolano il lavoro non dichiarato, il lavoro minorile, il lavoro forzato e i diritti sindacali e la contrattazione collettiva. (iii) la politica di Prevenzione, Salute & Sicurezza dell'Acquirente, garantendo condizioni di lavoro che non compromettano la salute e la sicurezza dei dipendenti, (iv) i principi del Piano d'Azione per la Diversità di Veolia e (v) garantirà che il proprio personale promuova i principi di non discriminazione. Il Fornitore si impegna anche a garantire che i propri fornitori e subappaltatori rispettino gli stessi obblighi.

22.2 Protezione dell'ambiente. Il Fornitore si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale, riducendo il consumo di energia e risorse primarie, minimizzando i rifiuti e garantendo la tracciabilità del loro smaltimento, eliminando l'inquinamento accidentale e controllando l'impatto delle emissioni. Il Fornitore utilizzerà solo subappaltatori che accettino di rispettare questi obblighi.

22.3 Monitoraggio delle azioni intraprese dal Fornitore. Il Fornitore informerà l'Acquirente sullo stato di avanzamento delle proprie azioni di sviluppo sostenibile e aggiornerà questi dati annualmente. Il Fornitore accetta di essere valutato e di fornire all'Acquirente le informazioni necessarie per garantire la conformità, intraprendendo tutte le azioni necessarie per migliorare.

23. ETICA E ANTI-CORRUZIONE

La Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche per fatti illeciti posti in essere dai propri amministratori, dipendenti o collaboratori è disciplinata D. Lgs. 231/01. Al fine di adeguarsi ai disposti di tale decreto e per garantire il rispetto dei fondamentali principi di legalità, lealtà e correttezza, l'Acquirente si è dotato di un proprio "Modello di organizzazione e gestione e controllo (MOG)" e di un Codice Etico e di condotta redatti ai sensi del D. Lgs. 231/01. Il Codice Etico reca i principi guida del comportamento dei soggetti che operano presso l'Acquirente nella conduzione degli affari e delle altre attività aziendali, siano essi nella veste di amministratori, di dirigenti o di dipendenti, di consulenti o di altri collaboratori esterni comunque denominati. Il Codice Etico è disponibile sul sito web <<http://www.veoliawaterst.it>> e, anche se materialmente qui non allegato, e' da considerarsi parte fondamentale ed integrante del presente Accordo. Reso edotto e consapevole di quanto sopra, il Fornitore – attraverso la sottoscrizione del presente Accordo - dichiara esplicitamente:

a) di avere visitato il sito web sopra citato e di avere preso visione del Codice Etico della Società in esso disponibile; b) di avere letto, esaminato e valutato il Codice Etico in tutti i loro aspetti e di accettarli, in toto e senza alcuna riserva quali parti integranti del presente Accordo; c) di impegnarsi a comunicare all'Acquirente l'eventuale coinvolgimento in procedimenti giudiziari instaurati ai sensi del D. Lgs. 231/01; d) impegnarsi a comunicare se, durante l'esecuzione dell'Ordine, anche per atti che coinvolgono terzi, è coinvolto in procedimenti legali riguardanti reati penali di rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01. Il Fornitore si impegna a notificare qualsiasi violazione del Codice Etico e di condotta all'Acquirente entro un tempo ragionevole. Se l'Acquirente notifica al Fornitore che ha motivi ragionevoli per credere che il Fornitore abbia commesso una violazione del Codice Etico e di condotta: (a) l'Acquirente ha il diritto di sospendere l'esecuzione del presente Accordo senza preavviso per tutto il tempo che l'Acquirente ritiene necessario per indagare sulla condotta rilevante senza incorrere in alcuna responsabilità o obbligo nei confronti del Fornitore per tale sospensione; (b) il Fornitore è obbligato a prendere tutte le misure ragionevoli per prevenire la perdita o la distruzione di qualsiasi prova documentale in relazione alla condotta rilevante. Se il Fornitore viola qualsiasi termine di questa clausola, l'Acquirente può immediatamente risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza incorrere in alcuna responsabilità. Il Fornitore dovrà indennizzare l'Acquirente, nella massima misura consentita dalla legge, per qualsiasi perdita, danno o spesa sostenuta o sofferta dall'Acquirente a causa di tale violazione. Buone Pratiche: Se il Fornitore dà o offre di dare una tangente, un regalo, una gratificazione o una commissione come incentivo o ricompensa a qualsiasi persona (i) per fare o per astenersi dal fare qualsiasi azione in relazione all'Accordo o (ii) per mostrare o astenersi dal mostrare favore o disfavore a qualsiasi persona in relazione a questo Accordo, allora l'Acquirente può immediatamente risolvere l'Accordo

24. CONFORMITA' CON LE LEGGI – SANZIONI - CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E LEGGI COMMERCIALI

Il Fornitore garantisce che: (i) i Beni e/o i Servizi qui descritti non violano alcuna legge straniera, federale, statale o locale, incluse le leggi e regolamentazioni di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'UE, e le sanzioni economiche e finanziarie internazionali. Per "Sanzioni" si intendono le sanzioni economiche e finanziarie internazionali (cioè gli embarghi commerciali, i congelamenti di beni e altre restrizioni simili sul fare affari con un paese, un territorio o una persona) che siano amministrate, promulgate o applicate dall'Ufficio di Controllo degli Attivi Esteri ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o da qualsiasi altra Autorità Governativa degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, di qualsiasi Stato membro di essa, del Regno Unito e/o del paese di utilizzo dei Beni (le "Autorità delle Sanzioni"). Il Fornitore garantisce all'Acquirente che: (ii) nessuna delle sue Società Collegate è soggetta alle Sanzioni, e che nessuno dei relativi direttori, funzionari e azionisti è coinvolto da Sanzioni che impedirebbero al Fornitore di eseguire questo Accordo in conformità con le leggi e i regolamenti sopra menzionati; (iii) nessuno tra Beni, Servizi e dati tecnici, disegni, documenti, specifiche di progetto e piani associati o qualsiasi derivato da essi, possono essere soggetti ad embarghi o a leggi e a regolamenti di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti o di altro paese cui appartiene l'Acquirente. Le Parti garantiscono che (iii) nessun prodotto, servizio, componente, pezzo di ricambio, consumabile e qualsiasi importo derivante da questo Accordo non sarà, né direttamente né indirettamente, collegato a entità o persone fisiche situate a Cuba, Iran, Corea del Nord e Sudan. Inoltre, il Fornitore rappresenta e garantisce che (iv) non si trova e non opera in, e non utilizzerà alcun bene o servizio da, qualsiasi paese o regione soggetto a restrizioni o embarghi sotto Sanzioni (attualmente compresi Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, e la Crimea, le Regioni di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina, considerando che potrà evolvere nel tempo) e non fornirà tali beni o servizi a qualsiasi individuo o entità soggetto a Sanzioni; (v) non è coinvolto, direttamente o meno, nella progettazione, sviluppo o produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche, o sistemi di missili, veicoli di lancio spaziale, razzi sonori, sistemi di veicoli aerei senza pilota, o in qualsiasi altro modo proibito dalle Sanzioni o qualsiasi legge commerciale applicabile; e (vi) non gli sia proibito in alcun modo di partecipare a transazioni nell'ambito di questo Accordo da qualsiasi agenzia governativa. In caso di violazione delle rappresentazioni e garanzie sopra menzionate, e/o se il Fornitore (compresa qualsiasi delle sue Affiliate) dovesse essere oggetto di Sanzioni, allora il Fornitore riconosce e accetta che l'Acquirente avrà il diritto di sospendere o terminare immediatamente questo Accordo senza incorrere in alcuna responsabilità verso il Fornitore. Le disposizioni di questa Sezione sopravviveranno alla scadenza o alla risoluzione di questo Accordo per qualsiasi motivo.

25. RISERVATEZZA DEI DATI

25.1 Qualificazione dei ruoli

Qualora, nell'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore tratti dati personali per conto dell'Acquirente, le Parti riconoscono e convengono che l'Acquirente agisce quale titolare del trattamento e il Fornitore quale responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ("GDPR"). Il presente Articolo 25 costituisce l'accordo di trattamento richiesto dall'articolo 28 del GDPR.

25.2 Ambito dei dati personali trattati

Gli obblighi di cui al presente Articolo si applicano a tutti i trattamenti di dati personali effettuati dal Fornitore per conto dell'Acquirente in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati personali relativi ai rappresentanti legali, amministratori, dipendenti, agenti, clienti e utenti finali dell'Acquirente, nonché a qualsiasi altra persona i cui dati siano trattati nel corso della fornitura dei Beni e/o dei Servizi, indipendentemente dal fatto che tali soggetti siano identificati direttamente nel presente Contratto.

25.3 Istruzioni di trattamento

Il Fornitore dovrà:

- (a) trattare i dati personali esclusivamente su istruzioni documentate dell'Acquirente, anche con riferimento ai trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che sia tenuto a farlo in forza della normativa applicabile; in tal caso, il Fornitore informerà l'Acquirente di tale obbligo legale prima del trattamento, salvo che la legge vieti tale informazione per motivi di interesse pubblico;
- (b) trattare i dati personali esclusivamente per le finalità previste dal presente Contratto e per nessun'altra finalità;
- (c) informare immediatamente l'Acquirente qualora, secondo il ragionevole giudizio del Fornitore, un'istruzione dell'Acquirente violi la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, incluso il GDPR.

25.4 Riservatezza

Il Fornitore assicura che le persone autorizzate a trattare dati personali per conto dell'Acquirente si siano impegnate alla riservatezza ovvero siano soggette a un adeguato obbligo legale di riservatezza. Il Fornitore garantisce che l'accesso ai dati personali sia limitato alle sole persone che necessitano di tale accesso ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.

25.5 Misure di sicurezza

Il Fornitore implementerà e manterrà misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, oltre che del rischio, di probabilità e gravità variabile, per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tali misure includeranno, ove appropriato:

- (a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- (b) la capacità di garantire su base continuativa riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- (c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- (d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

25.6 Sub-responsabili del trattamento

Il Fornitore non incaricherà alcun sub-responsabile del trattamento senza la preventiva autorizzazione scritta specifica dell'Acquirente. Il Fornitore informerà l'Acquirente di ogni modifica prevista concernente l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento, consentendo così all'Acquirente di opporsi a tali modifiche entro trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica. Qualora il Fornitore incarichi un sub-responsabile del trattamento, imporrà a tale sub-responsabile, mediante contratto scritto, obblighi in materia di protezione dei dati equivalenti a quelli previsti dal presente Articolo. Il Fornitore rimarrà pienamente responsabile nei confronti dell'Acquirente per l'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento. Su richiesta, il Fornitore fornirà all'Acquirente un elenco aggiornato di tutti i sub-responsabili del trattamento incaricati di trattare dati personali per conto dell'Acquirente.

25.7 Diritti degli interessati

Per quanto possibile, il Fornitore assisterà l'Acquirente mediante misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire all'Acquirente di adempiere all'obbligo di rispondere alle richieste degli interessati che esercitano i diritti previsti dal Capo III del GDPR (inclusi i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione). Il Fornitore trasmetterà all'Acquirente senza ritardo qualsiasi richiesta ricevuta direttamente da un interessato e, in ogni caso, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione, e non risponderà a tali richieste senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente, salvo per confermare l'avvenuta ricezione.

25.8 Notifica delle violazioni di dati personali

In caso di violazione di dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 12, del GDPR, il Fornitore notificherà all'Acquirente tale violazione senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro ventiquattro (24) ore dal momento in cui ne venga a conoscenza, al fine di consentire all'Acquirente di adempiere all'obbligo di notifica all'autorità di controllo competente entro il termine di settantadue (72) ore previsto dall'articolo 33 del GDPR. Tale notifica includerà, nella misura in cui le informazioni siano disponibili al momento della notifica:

- (a) una descrizione della natura della violazione di dati personali, includendo, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti e le categorie e il numero approssimativo di registrazioni di dati personali interessate;
- (b) il nome e i recapiti del responsabile della protezione dei dati del Fornitore o di altro punto di contatto presso cui ottenere ulteriori informazioni;
- (c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione di dati personali;
- (d) una descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione di dati personali, includendo, ove appropriato, le misure volte ad attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora non sia possibile fornire simultaneamente tutte le informazioni, esse potranno essere fornite per fasi senza ulteriore indebito ritardo. Il Fornitore coopererà pienamente con l'Acquirente nella gestione e nella rimediazione in caso di violazione di dati personali.

25.9 Conservazione e cancellazione dei dati

Il Fornitore non conserverà i dati personali per un periodo superiore a quello strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto e in conformità alle istruzioni documentate dell'Acquirente. Alla cessazione o alla scadenza del presente Contratto, ovvero su richiesta precedente dell'Acquirente, il Fornitore, a scelta dell'Acquirente, cancellerà in modo sicuro o restituirà tutti i dati personali trattati per conto dell'Acquirente e cancellerà in modo sicuro tutte le copie esistenti, salvo che la normativa applicabile richieda l'ulteriore conservazione dei dati personali; in tal caso, il Fornitore ne informerà l'Acquirente e limiterà ogni ulteriore trattamento nella misura richiesta.

25.10 Trasferimenti internazionali di dati

Il Fornitore non trasferirà dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente e salvo che sia in essere una garanzia adeguata ai sensi del Capo V del GDPR (articoli da 44 a 49), inclusa, quale meccanismo principale, l'adozione delle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione europea. Il Fornitore informerà l'Acquirente prima di qualsiasi trasferimento e fornirà all'Acquirente tutte le informazioni necessarie per valutare l'adeguatezza e la liceità del trasferimento, inclusa ogni Transfer Impact Assessment eventualmente richiesta. Il Fornitore notificherà tempestivamente all'Acquirente qualora venga a conoscenza di circostanze che possano incidere sull'adeguatezza delle garanzie in essere.

25.11 Assistenza per obblighi regolatori

Il Fornitore fornirà all'Acquirente ogni ragionevole assistenza, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili al Fornitore, al fine di assicurare la conformità agli obblighi dell'Acquirente ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR, inclusi gli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica delle violazioni di dati personali alle autorità di controllo e agli interessati, alle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati ("DPIA") e alla consultazione preventiva delle autorità di controllo.

25.12 Registro delle attività di trattamento

Il Fornitore manterrà un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell'Acquirente, come richiesto dall'articolo 30, paragrafo 2, del GDPR, e metterà tale registro a disposizione dell'Acquirente e, ove applicabile, dell'autorità di controllo competente, su richiesta.

25.13 Diritti di audit

Il Fornitore metterà a disposizione dell'Acquirente tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità agli obblighi previsti dal presente Articolo e contribuirà a e faciliterà audit, incluse ispezioni, svolti dall'Acquirente o da un revisore terzo incaricato dall'Acquirente, nel rispetto di un ragionevole preavviso e di obblighi di riservatezza. L'esercizio di tale diritto non pregiudica i diritti generali di audit dell'Acquirente ai sensi dell'articolo 20 del presente Contratto.

25.14 Prevalenza dell'accordo di trattamento

In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Articolo 25 e qualsiasi altra disposizione del presente Contratto, le disposizioni del presente Articolo 25 prevorranno nella misura necessaria a garantire la conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

25bis. ACCESSO AI DATI, PORTABILITÀ E CAMBIO DI FORNITORE CLOUD

25bis.1 Ambito di applicazione

Il presente Articolo si applica qualora i Beni forniti dal Fornitore siano prodotti connessi ("Prodotti IoT") ovvero qualora i Servizi includano servizi di trattamento dati o servizi cloud, in ciascun caso rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 relativo a norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo ("Data Act").

25bis.2 Accesso ai dati generati dai prodotti connessi

Ai sensi dell'articolo 4 del Data Act, il Fornitore garantirà che l'Acquirente, quale utente dei Prodotti IoT, abbia accesso diretto, gratuito e in tempo reale ai dati generati dall'uso di tali prodotti, ove tecnicamente fattibile, o, quantomeno, accesso senza indebito ritardo. Tale accesso dovrà essere abilitato per impostazione predefinita e by design sin dal primo dispiegamento dei Prodotti IoT, senza richiedere all'Acquirente di formulare richieste caso per caso.

25bis.3 Formato e interoperabilità

I dati resi accessibili ai sensi dell'articolo 25bis.2 saranno forniti in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da macchina e interoperabile, conformemente all'articolo 5 del Data Act. Il Fornitore adotterà tutte le misure ragionevoli per garantire l'interoperabilità con i sistemi e gli strumenti di trattamento dati esistenti dell'Acquirente. Il Fornitore non implementerà misure tecniche o contrattuali intese a impedire all'Acquirente di accedere ai dati generati dai Prodotti IoT, di utilizzarli o di condividerli.

25bis.4 Cambio di fornitore cloud e portabilità

Qualora i Servizi includano servizi cloud o di trattamento dati, il Fornitore faciliterà il passaggio a un prestatore alternativo e l'effettiva portabilità dei dati dell'Acquirente, conformemente agli articoli da 23 a 25 del Data Act. Il Fornitore dovrà:

- (a) non imporre ostacoli tecnici, contrattuali, commerciali o di altra natura che ostacolano la capacità dell'Acquirente di passare a un fornitore alternativo o di recuperare e trasferire i propri dati;
- (b) garantire l'esportazione completa di tutti i dati dell'Acquirente in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da macchina entro un termine ragionevole e, in ogni caso, entro il periodo massimo di transizione applicabile ai sensi del Data Act;
- (c) non addebitare all'Acquirente commissioni per il cambio di fornitore cloud o l'esportazione dei dati che eccedano i costi direttamente imputabili a tale cambio o esportazione, conformemente ai limiti tariffari applicabili ai sensi del Data Act;
- (d) fornire un'assistenza tecnica ragionevole all'Acquirente per agevolare la transizione verso un fornitore alternativo.

25bis.5 Divieto di utilizzo non autorizzato dei dati

Il Fornitore non utilizzerà i dati generati dall'uso, da parte dell'Acquirente, dei Prodotti IoT o dei Servizi per finalità diverse da quelle previste dal presente Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo, il beneficio commerciale proprio del Fornitore, il miglioramento di prodotti o servizi concorrenti del Fornitore o lo sviluppo di offerte concorrenti, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Data Act. Tale divieto si applica per tutta la durata del presente Contratto e sopravvive alla sua cessazione o scadenza.

25bis.6 Condivisione dei dati con terzi

Qualora l'Acquirente richieda al Fornitore di rendere disponibili a un terzo i dati generati dai Prodotti IoT conformemente all'articolo 5 del Data Act, il Fornitore darà seguito a tale richiesta entro un termine ragionevole e faciliterà tale condivisione dei dati a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Il Fornitore non rifiuterà irragionevolmente né ritarderà la propria cooperazione rispetto a tali richieste.

26. PROGRAMMA AVANZAMENTO – VALUTAZIONE ECOVADIS

Il Fornitore dovrà implementare un piano di avanzamento che verrà aggiornato, di volta in volta, in base alle informazioni provenienti da rapporti, revisioni delle attività e qualsiasi audit effettuato dall'Acquirente in conformità con la Sezione 20. Il Fornitore dovrà avere una valutazione, rilasciata dalla piattaforma EcoVadis (la "Valutazione") completata a proprie spese e costi con successivo monitoraggio da parte dell'Acquirente durante la durata di questo Accordo. Se il punteggio della Valutazione non dovesse essere sufficiente, il Fornitore dovrà, su richiesta dell'Acquirente, comunicare prontamente le misure o le politiche appropriate che ha o che implementerà per migliorare tale punteggio.

27. INTELLIGENZA ARTIFICIALE

27.1 Ambito di applicazione

Il presente Articolo si applica a qualsiasi sistema di intelligenza artificiale ("Sistema di IA") ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sull'intelligenza artificiale ("AI Act") che il Fornitore utilizzi, dispieghi, integri o fornisca in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di IA generativa, i sistemi di supporto alle decisioni, i sistemi di elaborazione di immagini o di dati di sensori, i sistemi di manutenzione predittiva e qualsiasi sistema di IA incorporato nei Beni.

27.2 Autorizzazione scritta preventiva

Il Fornitore non dovrà implementare, utilizzare o fornire, direttamente o indirettamente, alcun Sistema di IA in connessione con l'esecuzione del presente Contratto senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, che potrà essere negato o subordinato a condizioni a esclusiva discrezione dell'Acquirente. Qualsiasi richiesta di autorizzazione dovrà specificare: (a) la natura, la descrizione e le funzionalità del Sistema di IA; (b) la classificazione del rischio del Sistema di IA ai sensi dell'AI Act (come ulteriormente descritto all'Articolo 27.3 che segue); (c) le salvaguardie tecniche e organizzative implementate; (d) i dati utilizzati per l'addestramento e/o l'inferenza, inclusi i dettagli di eventuali dati personali coinvolti.

27.3 Classificazione del rischio e obblighi correlati

Il Fornitore dovrà classificare qualsiasi Sistema di IA che utilizza o fornisce in connessione con il presente Contratto conformemente ai livelli di rischio stabiliti dall'AI Act e dovrà informare l'Acquirente di tale classificazione prima dell'uso o della consegna. In particolare:

(a) Pratiche di IA vietate (articolo 5 AI Act). Il Fornitore garantisce che nessun Sistema di IA utilizzato o fornito ai sensi del presente Contratto costituisca o comporti una pratica di intelligenza artificiale vietata ai sensi dell'articolo 5 dell'AI Act. Il Fornitore dovrà informare tempestivamente l'Acquirente qualora venga a conoscenza del fatto che un Sistema di IA potrebbe essere qualificato come pratica vietata;

(b) Sistemi di IA ad alto rischio (articolo 6 e allegato III AI Act — inclusi, in particolare, sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione o nell'operatività di infrastrutture critiche nel settore idrico). Il Fornitore dovrà garantire la piena conformità a tutti i requisiti applicabili di cui agli articoli da 9 a 15 dell'AI Act, inclusi: (i) un sistema di gestione del rischio istituito e mantenuto per l'intero ciclo di vita del Sistema di IA (articolo 9); (ii) adeguate pratiche di governance e gestione dei dati per i set di dati di addestramento, validazione e test (articolo 10); (iii) documentazione tecnica predisposta e mantenuta aggiornata conformemente all'articolo 11 e all'allegato IV; (iv) registrazione automatica degli eventi per tutto il ciclo di vita (articolo 12); (v) trasparenza e fornitura di istruzioni per l'uso che consentano all'Acquirente, quale utilizzatore/deployer, di comprendere e gestire il sistema (articolo 13); (vi) progettazione e sviluppo tali da consentire un'efficace supervisione umana da parte dell'Acquirente (articolo 14); (vii) livelli appropriati di accuratezza, robustezza e cybersicurezza lungo l'intero ciclo di vita (articolo 15). Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, su richiesta, l'intera documentazione tecnica e la Dichiarazione UE di conformità applicabili a qualsiasi Sistema di IA ad alto rischio;

(c) Modelli di IA per finalità generali (articoli 51 e seguenti AI Act). Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente un riepilogo della propria politica di conformità e degli elementi di trasparenza richiesti ai sensi dell'AI Act, e dovrà garantire che qualsiasi modello di IA per finalità generali utilizzato sia sviluppato e mantenuto in conformità agli obblighi applicabili ai sensi dell'AI Act;

(d) Sistemi di IA a rischio limitato (articolo 50 AI Act). Il Fornitore dovrà rispettare gli obblighi di trasparenza applicabili, inclusa l'adozione di misure atte a garantire che le persone che interagiscono con il Sistema di IA siano informate del fatto che stanno interagendo con un Sistema di IA, ove tale informazione non risulti altrimenti evidente.

27.4 Obblighi del fornitore e dell'utilizzatore (deployer)

Qualora il Fornitore agisca in qualità di fornitore di un Sistema di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 16 dell'AI Act, il Fornitore assume tutti gli obblighi posti a carico dei fornitori dall'AI Act. Qualora l'Acquirente agisca in qualità di utilizzatore/deployer di un Sistema di IA ad alto rischio fornito dal Fornitore ai sensi dell'articolo 26 dell'AI Act, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente tutte le informazioni, la documentazione tecnica e l'assistenza necessarie per consentire all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi quale utilizzatore/deployer, inclusi quelli relativi alla supervisione umana, alla registrazione (logging) e al monitoraggio post-commercializzazione. Il Fornitore dovrà informare tempestivamente l'Acquirente di qualsiasi modifica al Sistema di IA che possa incidere sugli obblighi di conformità dell'Acquirente quale utilizzatore/deployer.

27.5 Qualità dei dati e bias

Il Fornitore garantisce che i dati utilizzati per addestrare, validare o testare qualsiasi Sistema di IA utilizzato o fornito ai sensi del presente Contratto siano pertinenti, rappresentativi, sufficientemente completi e privi di errori, conformemente all'articolo 10 dell'AI Act. Il Fornitore non dovrà addestrare, rifinire (fine-tuning) o aggiornare alcun Sistema di IA utilizzando dati personali trattati ai sensi del presente Contratto, né informazioni riservate appartenenti all'Acquirente, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà implementare e mantenere misure idonee a rilevare, valutare e mitigare bias algoritmici e inesattezze, incluse azioni correttive sistematiche in caso di bias o "allucinazioni" identificati. Il Fornitore dovrà informare l'Acquirente, senza indebito ritardo, di qualsiasi bias rilevante o problema materiale di accuratezza identificato in un Sistema di IA utilizzato o fornito ai sensi del presente Contratto.

27.6 Decisioni automatizzate

Qualora un Sistema di IA sia in grado di produrre output che costituiscono o contribuiscono a processi decisionali individuali automatizzati ai sensi dell'articolo 22 del GDPR, il Fornitore assisterà l'Acquirente nell'implementazione di salvaguardie appropriate, inclusa la capacità di garantire un intervento umano significativo e una supervisione effettiva da parte dell'Acquirente, e fornirà all'Acquirente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 22 del GDPR.

27.7 Tracciabilità e audit

Il Fornitore dovrà mantenere log e registrazioni relativi all'uso dei Sistemi di IA ai sensi del presente Contratto per i periodi previsti dalla normativa applicabile (incluso un minimo di sei (6) mesi per i Sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 12 dell'AI Act, ovvero per un periodo più lungo qualora richiesto da normativa settoriale) e dovrà mettere tali registrazioni a disposizione dell'Acquirente su richiesta. Tali registrazioni dovranno essere conservate conformemente agli obblighi di conservazione dei materiali di audit (Audit Materials) di cui all'articolo 20 del presente Contratto.

27.8 Proprietà intellettuale sugli output dell'IA

L'Acquirente mantiene tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi output generato da Sistemi di IA utilizzati in connessione con il presente Contratto, conformemente all'articolo 13 del presente Contratto.

27.9 Documentazione di conformità normativa

Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, su richiesta scritta di quest'ultimo e, in ogni caso, entro e non oltre trenta (30) giorni da tale richiesta, evidenza documentale della propria conformità a tutte le disposizioni applicabili dell'AI Act e a ogni altra normativa applicabile in materia di intelligenza artificiale.

28. RISOLUZIONE ANTICIPATA

28.1. Recesso. L'Acquirente può, in qualsiasi momento mediante notifica scritta, risolvere questo Accordo o una qualsiasi parte di esso a sua discrezione. Alla ricezione di tale notifica, il Fornitore deve, nella data e nella misura indicata dall'Acquirente, interrompere il lavoro e risolvere qualsiasi subcontratto in sospeso. L'Acquirente e il Fornitore negozieranno i costi di risoluzione. Questi costi includeranno solo i costi diretti e documentati sostenuti dal Fornitore come risultato diretto della risoluzione. In nessun caso tali costi di risoluzione includeranno costi o spese relativi a beni che rientrano nello stock ordinario del Fornitore. Qualsiasi richiesta di rimborso costi proveniente dal Fornitore deve includere la documentazione pertinente a supporto e deve essere formulata perentoriamente entro sette (7) giorni dal ricevimento dell'avviso di risoluzione da parte dell'Acquirente.

28.2 Risoluzione per inadempimento. L'Acquirente può, mediante notifica scritta, risolvere tutto o parte di questo Accordo, se il Fornitore (i) non consegna i Beni o i Servizi in conformità con il programma di consegna o i requisiti di qualità, (ii) non progredisce nelle attività in modo tale che, a giudizio dell'Acquirente, venga messa a rischio l'esecuzione del Accordo, o (iii) non rispetta una qualsiasi delle altre disposizioni di questo Accordo. Tale risoluzione diventerà efficace se il Fornitore non risolve tale inadempimento entro trenta (30) giorni dalla diffida scritta dell'Acquirente (o entro qualsiasi altro intervallo di tempo che le parti abbiano altrimenti concordato). L'avviso di risoluzione dell'Acquirente sarà invece immediatamente efficace ai sensi dell'art. 1456 c.c. per qualsiasi grave inadempimento del Fornitore, in particolare derivante relativo alle disposizioni in materia di "Confidenzialità", "Proprietà Intellettuale" "Conformità all'anticorruzione" e "Conformità alle leggi". Questa risoluzione sarà effettuata senza pregiudizio dei diritti dell'Acquirente a risarcimenti, incluso ad esempio l'indennizzo per qualsiasi maggior costo sostenuto o da sostenere per garantire la fabbricazione, la consegna o l'esecuzione da parte di terzi di tali Beni e/o Servizi e tutti gli altri costi eccedenti il Prezzo dell'Ordine, più eventuali altri danni derivanti dall'inadempimento del Fornitore. Il Fornitore sarà tenuto ad eseguire la parte di Ordine non oggetto di risoluzione.

28.3 Risoluzione per insolvenza. Se il Fornitore è soggetto a liquidazione, cessa l'attività, non paga i debiti o soggetto a procedure di insolvenza, l'Acquirente può risolvere l'Accordo senza responsabilità. I Beni e/o Servizi completati, consegnati e accettati saranno pagati al prezzo previsto nell'Ordine.

28.4. Rimedi. I rimedi dell'Acquirente per l'inadempimento del Fornitore includono qualsiasi rimedio disponibile per legge, inclusi il ristoro dei danni, costi e spese legali sostenuti dall'Acquirente per far rispettare i termini dell'Accordo.

29. RISARCIMENTO Il Fornitore difenderà e indennizzerà l'Acquirente, le sue affiliate, i suoi clienti e gli utenti dei beni o servizi forniti ai sensi del presente Accordo contro tutte le rivendicazioni, azioni legali, accordi, responsabilità, perdite, danni, giudizi, multe, penalità e spese di qualsiasi natura (comprese le spese legali) derivanti da lesioni fisiche, inclusa la morte, a qualsiasi persona o danno a qualsiasi proprietà causato da difetti nei beni o servizi forniti, violazioni

dei termini del Accordo, violazioni delle garanzie espresse o implicite sui beni o servizi, o atti o omissioni del Fornitore, dei suoi agenti o dipendenti nell'adempimento dei suoi obblighi. Inoltre, il Fornitore indennizzerà l'Acquirente per qualsiasi rivendicazione derivante da procedimenti di lavoro o di occupazione iniziati dal personale del Fornitore contro l'Acquirente. Il Fornitore si impegna inoltre a indennizzare l'Acquirente per le spese legali sostenute per far valere i suoi diritti ai sensi del presente Accordo.

30. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

30.1 Legge applicabile. A meno che non sia diversamente stabilito nell'Ordine, questo Accordo sarà regolato e interpretato secondo le leggi italiane.

30.2 Risoluzione delle controversie. A meno che non sia diversamente stabilito nell'Ordine, e ad eccezione di qualsiasi provvedimento ingiuntivo, tutte le controversie o procedimenti derivanti direttamente o indirettamente da questo Accordo saranno esclusivamente sottoposti ai tribunali competenti del Foro di Milano.

30.3 Giurisdizioni specifiche. N.A.

30.4 Rinuncia e rimedi legali. N.A.

31. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

31.1 Accordo completo. Questo Accordo costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce tutti gli accordi precedenti, le negoziazioni e le intese.

31.2 Non rinuncia. Il mancato esercizio dell'Acquirente nel richiedere l'adempimento rigoroso di ciascuno dei Termini dell'Accordo, o il mancato esercizio di qualsiasi diritto, non costituirà rinuncia a tali diritti né libererà il Fornitore dai suoi obblighi.

31.3 Divisibilità. Se qualsiasi disposizione di questo Accordo venisse ritenuta invalida, illegale o inapplicabile, la validità, la legalità e l'applicabilità delle restanti disposizioni non saranno in alcun modo influenzate o compromesse.

31.4 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni ai sensi di questo Accordo devono essere scritte e si riterranno efficaci dal momento della consegna personale o dal momento del ricevimento tramite invio di raccomandata o posta certificata.

31.5 Sopravvivenza. Le disposizioni di questo Accordo destinate a sopravvivere oltre la sua scadenza continueranno ad avere piena forza ed effetto nonostante la scadenza o risoluzione dell'Accordo.

31.6 Indipendenza. Questo Accordo esclude qualsiasi associazione legale, subordinazione, partenariato, joint venture o rapporto fiduciario tra le Parti. Nessuna delle Parti ha il diritto, la facoltà o l'autorità, di creare alcun dovere o obbligo a nome dell'altra Parte, di vincolare l'altra parte a qualsiasi accordo, o di rappresentarsi come un agente dell'altra parte. Ogni Parte rimane esclusivamente responsabile per i propri atti, omissioni e obblighi. **31.7 Pubblicità.** Il Fornitore non deve rilasciare alcuna dichiarazione pubblica che menzioni l'Acquirente senza previa approvazione scritta.

31.8 Esclusione dei diritti di terzi. Questo Accordo non conferisce diritti a terzi e nessuna persona o terza parte può far valere i termini del presente Accordo.

31.9 Emendamenti. Qualsiasi modifica all'Accordo sarà valida ed efficace solo se fatta per iscritto e sottoscritta da firmatari autorizzati di entrambe le Parti.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, il Fornitore attraverso l'accettazione dell'Ordine e quindi delle Condizioni ad esso allegate dichiara di aver visionato e negoziato espressamente tutti i termini in essi contenuti.